



REGIONE DEL VENETO

**Riparto delle funzioni amministrative
tra Regione e Autonomie Locali
ai sensi dei Decreti legislativi di
attuazione della Legge n. 59/1997
(2001 - 2011)**





REGIONE DEL VENETO

**Riparto delle funzioni amministrative
tra Regione e Autonomie Locali
ai sensi dei Decreti legislativi di
attuazione della Legge n. 59/1997
(2001 – 2011)**

Assessorato al bilancio e agli enti locali
Segreteria generale della programmazione
Direzione riforme istituzionali e processi di delega

PRESENTAZIONE

Con la presente pubblicazione si conclude il percorso di monitoraggio del riparto di funzioni amministrative tra la Regione del Veneto e le Autonomie locali del territorio, riparto che fornisce la descrizione dell'assetto attuale dell'ordinamento regionale veneto, a oltre dieci anni di distanza dall'attuazione della cd. Riforma Bassanini.

Con i due precedenti volumi – che, insieme al presente, compongono il lavoro di verifica – si è voluto offrire una rappresentazione, quanto più chiara possibile, dei livelli istituzionali presso i quali sono oggi allocate le funzioni amministrative nei settori specificamente disciplinati dal D.Lgs. n. 112/1998 (in particolare: sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture, servizi alla persona e alla collettività, polizia amministrativa) e, conseguentemente, regolamentati dalla Regione con la Legge regionale n. 11 del 2001 e i successivi interventi modificativi e di attuazione (in ambito di artigianato, industria, energia, turismo, territorio ed urbanistica, per citarne solo alcuni).

L'analisi contenuta nel presente Documento è volta delineare un quadro relativo alla ripartizione di competenze tra la Regione e gli Enti locali con riferimento ai settori in cui la Riforma Bassanini del 1997 (della quale il D.Lgs. n. 112/1998 rappresenta solo il provvedimento attuativo forse più noto, in ragione della molteplicità delle materie trattate) è stata attuata anche mediante altri interventi normativi statali.

Il Governo, infatti, ha dato seguito ai nuovi principi di riforma con altri quattro Decreti (oltre al D.Lgs. n. 112/1998) di conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti Locali, e precisamente: con il D.Lgs. n. 143 del 1997, in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca; con il D.Lgs. n. 469 del 1997, in materia di mercato del lavoro; con il D.Lgs. n. 422 del 1997, in materia di trasporto pubblico locale e con il D.Lgs. n. 114 del 1998, in materia di commercio (gli ultimi due, oltre al conferimento di funzioni, hanno operato una riforma di settore, come previsto dalla stessa legge Bassanini n. 59/1997).

La Regione del Veneto, a sua volta, ha provveduto a dettare la disciplina necessaria ai fini della ripartizione, tra Regione ed Enti Locali, delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con i richiamati Decreti legislativi, adottando alcune specifiche leggi regionali:

- nel settore dell'**agricoltura**, in attuazione del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, la legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 (Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione), con la quale la Regione – che con l'intervento legislativo faceva venire meno gli effetti del potere sostitutivo già esercitato dal Governo – riservava alla propria competenza, oltre ai generali poteri normativi di programmazione e di indirizzo, nonché di gestione del sistema informativo di supporto ad essi, le funzioni concernenti il concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione; la ricerca applicata, la sperimentazione e la dimostrazione a livello regionale; la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale; quanto al conferimento di nuove funzioni agli Enti locali – ferme restando quelle già delegate o trasferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane – la legge regionale n. 23/1998 prevedeva che l'individuazione delle specifiche funzioni da attribuire avvenisse, entro un anno dall'emanazione dei decreti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 143/1997, con successiva legge che, di fatto, è stata superata da una diversa organizzazione operata dalla Regione.

Pertanto, considerato che formalmente non risulta emanata una disciplina regionale in materia di agricoltura, in attuazione del D.Lgs. n. 143/1997, il presente monitoraggio non ricomprende detta materia, per la quale si sta tuttavia procedendo con un esame specifico, finalizzato ad un possibile progetto di complessiva razionalizzazione normativa e semplificazione amministrativa del settore;

- nel settore del **trasporto pubblico locale**, in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale), con la quale venivano trattenute in capo alla Regione, trovando espressione nel piano regionale del trasporto pubblico locale, le funzioni di indirizzo e programmazione, esercitate con l'apporto degli Enti Locali;

- nel settore del **mercato del lavoro**, in attuazione del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, la legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, 469), con la quale venivano in particolare riconosciuti alle Province le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed al sistema informativo e demandato ad un programma regionale, approvato dal Consiglio regionale, il conferimento di ulteriori funzioni in materia di servizi all'impiego e politiche del lavoro, gestione dell'offerta formativa della Regione ed altre funzioni già svolte dagli uffici provinciali del lavoro; la legge prevedeva, altresì, l'istituzione dell'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione, con funzioni di supporto ed assistenza tecnica, monitoraggio ed osservazione del mercato e delle politiche attive del lavoro; detta legge è stata successivamente abrogata – ad eccezione dell'art. 8 – dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

- nel settore del **commercio**, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 (Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto), con la quale sono stati definiti gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica in ambito regionale, volti alla salvaguardia di uno sviluppo equilibrato della distribuzione, perseguito mediante il forte inserimento, nella rete commerciale, delle piccole e medie imprese; la promozione della compatibilità dell'attività commerciale con il territorio ed il tessuto urbano; la rivitalizzazione dei centri storici, delle zone rurali e montane; anche questa normativa è stata integralmente sostituita, a seguito di abrogazione, dalla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 recante, ugualmente, “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

Le leggi regionali richiamate sono state altresì oggetto, nel corso del tempo, di ulteriori modifiche a seguito di interventi legislativi sia di settore che di generale riordino e semplificazione normativa, spesso resisi necessari dal mutamento degli stessi riferimenti normativi statali.

La presente pubblicazione, dunque, nell'intento di completare in modo organico e sistematicamente organizzato il quadro delle funzioni amministrative svolte dalla Regione e

dalle Autonomie locali, contiene le schede illustrative del riparto di funzioni nei settori non compresi (o “esclusi”) dalla Legge regionale n. 11/2001.

In aggiunta allo scopo informativo e ricognitivo offerto dalla descrizione del riparto delle funzioni amministrative tra Regione ed Enti locali, a dieci anni dall’entrata in vigore della principale legge regionale n. 11/2001 – detta anche “Bassanini regionale” – si ritiene necessario evidenziare che il lavoro di monitoraggio contenuto complessivamente nella presente pubblicazione (Libro verde) e in quelle che l’hanno preceduta (Libro blu e Libro arancione) persegue il principale obiettivo di fornire un utile strumento operativo in vista di una futura riallocazione delle funzioni.

Infatti, quanto già realizzato dalla Regione del Veneto in attuazione della Riforma Bassanini può rappresentare la base di partenza da cui avviare un ulteriore decentramento delle competenze a favore delle Autonomie locali, mediante nuovi progetti di riordino delle funzioni, finalizzati all’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, secondo quanto impone il nuovo spirito costituzionale.

NOTA METODOLOGICA

Il presente Documento analizza e riporta l'assetto di funzioni amministrative quale risulta stabilito dalle leggi regionali emanate, in attuazione dei corrispondenti Decreti delegati, nei settori del mercato del lavoro, trasporto pubblico locale e commercio, con esclusione dell'agricoltura, per le motivazioni esposte nella presentazione.

Per i tre settori esaminati si è proceduto con la ricognizione ed analisi delle leggi regionali emanate in diretta attuazione della normativa statale delegata; quindi, con la verifica dell'esistenza di successivi interventi integrativi, modificativi o soppressivi ad opera del Legislatore regionale.

Sono state anzitutto indicate – in corrispondenza di ciascun Decreto legislativo statale – le leggi regionali più recenti dalle quali discende il vigente riparto di funzioni amministrative; tuttavia, al fine di mantenere evidente, per ciascuno dei settori monitorati, l'originario collegamento funzionale tra Riforma Bassanini e normativa regionale di attuazione, è stata fornita indicazione, con apposita notazione, delle leggi regionali di successiva modifica ed integrazione della principale normativa regionale di riferimento, per dare conto, a scopo di completezza e migliore comprensione, dell'evoluzione normativa comunque subita dalla materia.

Quanto, infine, alle concrete modalità di redazione delle schede si è mantenuta l'impostazione adottata nelle due precedenti pubblicazioni: quindi, richiamata la normativa statale che ha originato il percorso regionale di attuazione, sono stati riportati i dati relativi alla attuale distribuzione di competenze tra Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed altri enti appartenenti al sistema veneto delle Autonomie territoriali e funzionali, risultanti dalle leggi regionali attualmente vigenti in ciascun settore.

Venezia, 13 dicembre 2011

Riferimento legislativo regionale	<p align="center">DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (*) Fonte statale: D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400</p>	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	C C M M	C CIA ed altri Enti
Artt. 1, c.1, 11e 12 LR 25/1998	Approvazione del Piano regionale dei trasporti e suo periodico aggiornamento, quale strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio regionale e dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità..	X				
Art. 12, c. 3, LR 25/1998	Presentazione di osservazioni e di proposte sul provvedimento di adozione del Piano regionale dei trasporti, prima della sua definitiva approvazione. ¹		X	X	X	X
Artt. 7, c. 1, lett. a), 13 e 14 LR 25/1998	Approvazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale e dei relativi aggiornamenti, in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti, allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale e un'efficiente organizzazione dei relativi servizi, tenendo conto della programmazione degli enti locali e delle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione.	X				
Art. 14, c. 3, LR 25/1998	Presentazione di osservazioni e di proposte sul provvedimento di adozione del Piano regionale del trasporto pubblico locale. ²		X	X	X	X
Artt. 7, c. 1, lett. b), 15, c. 4, e 16, c. 3 LR 25/1998	Approvazione di un documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale da parte degli Enti Locali - in particolare per i piani di bacino, per i piani del trasporto pubblico urbano e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico - sentiti gli Enti Locali interessati.	X				

¹ In particolare, il Piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta Regionale (previo parere della Commissione appositamente costituita dalla LR 25/1998 per l'analisi delle informazioni elaborate dall'Osservatorio permanente sulla mobilità) e pubblicato sul BUR. Gli Enti Locali, le organizzazioni ed associazioni economiche e sociali possono presentare osservazioni e proposte entro 60 gg. dalla pubblicazione. Il Piano è poi approvato con provvedimento del Consiglio Regionale.

² In particolare, il Piano regionale del trasporto pubblico locale è adottato dalla Giunta Regionale tenendo conto dei Piani di bacino delle Province e pubblicato sul BUR. Gli Enti Locali, le organizzazioni ed associazioni economiche e sociali possono presentare osservazioni e proposte entro 60 gg. dalla pubblicazione. Il Piano è poi approvato con provvedimento del Consiglio Regionale.

Artt. 7, c. 1, lett. c) e 18, c. 1 LR 25/1998	Programmazione degli investimenti, raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali. In particolare, Individuazione, nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, di programmi di intervento per investimenti, finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse regionali.	X				
Art. 17, c. 1, LR 25/1998	Contribuzione con appositi fondi di bilancio, mediante risorse proprie e dello Stato, al sostegno degli investimenti nel settore, finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> - all'ammodernamento e al potenziamento dei mezzi; - alla costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture complementari; - al trasporto delle categorie deboli dell'utenza; - alle tecnologie per la realizzazione dell'integrazione tariffaria. 	X				
Artt. 8, c. 1 lett. c), 9, c. 1, lett.f), 18, c. 2, LR 25/1998	Stipulazione di accordi di programma con il Ministero le province, i comuni e le comunità montane (nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali)interessati, per gli investimenti da realizzare con risorse regionali e statali. In particolare, gli accordi individuano: <ul style="list-style-type: none"> - le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire; - i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi; - i soggetti coinvolti e loro compiti; - le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di erogazione; - il periodo di validità. 	X	X	X	X	X
Artt. 8, c. 1 lett. c), 9, c. 1, lett.f), 18, c. 3, LR 25/1998	Stipulazione di accordi di programma con le province e i comuni interessati, per gli investimenti da realizzare con risorse regionali. In particolare, gli accordi individuano: <ul style="list-style-type: none"> - le opere da realizzare e i mezzi di trasporto da acquisire; - i tempi di realizzazione del programma di investimenti; - i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi; - le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi; - il periodo di validità; - le limitazioni all'uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di linea. 	X	X	X	X	
Art. 18, c. 4 bis LR 25/1998	Rilascio dell'autorizzazione a trasferire mezzi di trasporto pubblico locale acquistati o opere realizzate con contributo regionale a enti locali o a società che abbiano per oggetto la gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, fermo restando il vincolo di destinazioni.	X				

Art. 18, c. 11, LR 25/1998	Vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi, da parte di un collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto beneficiario e da un rappresentante della provincia o del comune.	X	X	X	
Artt. 7, c. 1, lett. d) e 20, c. 1 LR 25/1998	Individuazione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale d'intesa con le province ed i comuni, nonché dei criteri e delle modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole (in particolare isole e montagna). ³	X			
Art. 21, c. 2, LR 25/1998	Approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, previa intesa con le province e i comuni interessati, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni regionali dei consumatori. I programmi triennali disciplinano il trasporto pubblico locale e definiscono i servizi minimi, individuando: <ul style="list-style-type: none"> - le unità di rete e l'organizzazione dei servizi; - l'integrazione modale e tariffaria; - le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti; - le modalità di determinazione delle tariffe; - le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio; - il sistema di monitoraggio dei servizi; - i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale. 	X			
Artt. 7, c. 1, lett. e) e 27 LR 25/1998	Determinazione, sentiti gli enti locali interessati, delle tariffe dei servizi minimi anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto.	X			
Art. 7, c. 1, lett. f) LR 25/1998	Ripartizione, tra gli enti locali interessati, delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti medesimi.	X			
Art. 7, c. 1, lett. g) LR 25/1998	Organizzazione, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale, dei servizi di trasporto pubblico locale su ferrovia in concessione a Ferrovie dello Stato spa e stipulazione del relativo contratto di servizio.	X			
Art. 7, c. 1, lett. h) L.R. 25/1998	Programmazione e amministrazione dei servizi riguardanti le ferrovie in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato spa.	X			

³ Ove non venga raggiunta l'intesa con gli enti locali, la determinazione del livello dei servizi minimi è deliberata dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 28 LR 25/1998	Gestione ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione a Ferrovie dello Stato spa, tramite una società di capitali appositamente costituita.	X				
Art. 7, c. 1, lett. i) LR 25/1998	Stipulazione, con il Ministero dei trasporti, degli accordi di programma finalizzati alla definizione dei finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione a Ferrovie dello Stato spa e a soggetti diversi.	X				
Artt. 7, c.1, lett. m) e 30, c.1 LR 25/1998	Approvazione di un capitolato generale per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.	X				
Artt. 7, c. 1, lett. q) e 32 LR 25/1998	Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie in relazione ai servizi minimi del trasporto pubblico locale. In particolare, assegnazione annuale dei finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli affidatari agli enti affidanti i servizi minimi di trasporto pubblico locale	X				
Art. 7, c. 1, lett. n) LR 25/1998	Funzioni amministrative relative ai servizi interregionali su strada che collegano il territorio di due o più province con il territorio di una regione contermine, salvo che gli stessi non siano assegnati ad una provincia.	X				
Art. 7, c. 1, lett. o) LR 25/1998	Funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto ferroviario, aereo, elicotteristico, marittimo e lacuale, interessanti il territorio regionale.	X				
Art. 29 LR 25/1998	Stipulazione di accordi programma con le Regioni e la Provincia autonoma interessate per l'organizzazione della gestione della navigazione per i Laghi Maggiore, di Como e di Garda, anche mediante una società di capitali appositamente costituita.	X				
Art. 29 bis LR 25/1998	Regolamentazione dei servizi elicotteristici, promuovendo la loro utilizzazione a fini sociali e turistici, e affidamento dei relativi servizi mediante l'espletamento di procedure concorsuali e la stipulazione di contratti di servizio.	X				
Art. 7, c. 1, lett. p) LR 25/1998	Funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività conferite agli enti locali dalla normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale.	X				

Artt. 7, c. 1, lett. r) e 45 LR 25/1998	Istituzione dell'Osservatorio permanente per la mobilità, strumento di sostegno della programmazione della Regione e degli enti locali nel campo del trasporto, mediante il monitoraggio dei servizi di trasporto e della mobilità regionale, l'elaborazione e diffusione di informazioni in materia	X			
Art. 45, c. 6, LR 25/1998	Istituzione di una Commissione con funzione propositiva e consultiva per l'esame delle informazioni elaborate dall'Osservatorio, al fine della verifica dell'attività di pianificazione, programmazione e amministrazione.	X			
Art. 7, c. 1, lett. s) LR 25/1998	Rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale (art. 105, c. 2, lett. h) del D.Lgs. 112/1998).	X			
Artt. 8, c. 1, lett. a) e 15, c. 2 e 3 LR 25/1998	Adozione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale. Il Piano di bacino deve, in particolare, assicurare: a) la connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico contenute nel piano territoriale provinciale; b) una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale; c) il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili; d) il decongestionamento e il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso forme di integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.		X		
Art. 15, cc. 3 e 4, LR 25/1998	Approvazione dei Piani di bacino adottati dalle province.	X			
Art. 8, c. 1, lett. b) LR 25/1998	Individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato, che devono essere considerati pertanto servizi urbani (anche se non si svolgono interamente nell'ambito di un unico territorio comunale).		X		
Art. 8, c. 1, lett. d) LR 25/1998	Predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire i servizi minimi.		X		

Art. 8, c. 2, lett. a) LR 25/1998	<p>Funzioni riguardanti i servizi extraurbani, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi che interessano i territori di più comuni (non qualificate come urbani dai Piani di bacino, in quanto collegano ai comuni maggiori i comuni di prima cintura), sia si sviluppino all'interno di un'unità di rete, sia che interessino due o più unità di rete; - i servizi che collegano in via principale una stazione ferroviaria, uno scalo portuale o aeroportuale, anche se si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un comune. <p>Nel caso in cui i servizi extraurbani interessino il territorio di più province, le relative funzioni amministrative sono delegate alla provincia nel cui territorio il servizio si sviluppa in misura prevalente (delega).</p>	X			
Art. 8, c. 2, lett. b) LR 25/1998	<p>Funzioni riguardanti i servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e i servizi interregionali su strada, eventualmente assegnati, che collegano il territorio di due o più province con il territorio di una regione contermina (delega).</p>	X			
Art. 8, c. 1, lett. e) LR 25/1998	<p>Istituzione di eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi extraurbani e dei servizi interregionali, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, e stipulazione dei relativi contratti di servizio.</p>	X			
Art. 8, c. 1, lett. f) LR 25/1998	<p>Individuazione delle tariffe per i servizi aggiuntivi.</p>	X			
Art. 8, c. 2, lett. d) LR 25/1998	<p>Autorizzazione ad effettuare i servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche che abbiano origine nel proprio ambito territoriale (delega).</p>	X			
Art. 8, c. 2, lett. f) LR 25/1998	<p>Stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi extraurbani ed interregionali minimi, nonché autorizzazione all'effettuazione di servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi di propria competenza (delega).</p>	X			
Art. 8, c. 2, lett. g) LR 25/1998	<p>Erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi extraurbani e interregionali minimi (delega).</p>	X			
Art. 8, c. 2, lett. h) LR 25/1998	<p>Approvazione di direttive al fine del rilascio di autorizzazioni sull'uso in servizio di noleggio con conducente, degli autobus destinati al servizio di trasporto pubblico e viceversa.</p>	X			

Art. 8, c. 2, lett. h) LR 25/1998	Rilascio dell'autorizzazione ad impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa; sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale (delega).	X			
Art. 8, c. 2, lett. l) LR 25/1998	Riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell' idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate (art. 5, ultimo comma, DPR 753/1980) (delega).	X			
Art. 8, c. 3, LR 25/1998	Funzioni amministrative relative al personale dipendente dai soggetti affidatari di servizi di trasporto pubblico locale, concernenti: (delega) a) lo svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931, relativo al coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione; b) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.	X			
Art. 9, c. 1, lett. a) e b) LR 25/1998	Funzioni amministrative riguardanti i servizi urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, nonché funzioni di affidamento dei servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato (individuati nell'ambito dei Piani di bacino).			X	
Art. 9, c. 1, lett. c) LR 25/1998	Stipulazione dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi, ivi compresi i servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedenti (che non risultino integrati in una unità di rete) di propria competenza.			X	
Artt. 9, c. 1, lett. d), 16, c.1, 2 e 3 LR 25/1998	Adozione dei piani del trasporto pubblico urbano, contenenti le misure volte a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione. ⁴			X	

⁴ Sono obbligati ad adottare il Piano del trasporto pubblico urbano i comuni tenuti alla redazione del Piano urbano del traffico ai sensi del D.lgs. n. 285/1992 (comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o con popolazione anche inferiore, ma interessati da una particolare affluenza turistica, da elevati fenomeni di pendolarismo, o da rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. Anche i Comuni non obbligati possono comunque adottare il Piano di trasporto pubblico urbano.

Art. 16, c. 4, LR 25/1998	Adozione di misure incentivanti per le azioni locali che favoriscano l'utilizzazione del mezzo pubblico.	X				
Art. 16, c. 5, LR 25/1998	Individuazione di azioni prioritarie a sostegno dei Piani di trasporto pubblico urbano, anche differenziate per i diversi ambiti del territorio regionale.	X				
Art. 9, c. 1, lett. e) LR 25/1998	Predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire i servizi minimi.			X		
Art. 9, c. 1, lett. g) LR 25/1998	Rilascio dell'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa. ⁵			X		
Art. 9, c. 1, lett. h) LR 25/1998	Adozione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente.			X		
Art. 8, c. 2, lett. i) LR 25/1998	Approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente (delega).		X			
Art. 9, c. 1, lett. i) LR 25/1998	Istituzione di eventuali servizi di trasporto aggiuntivi, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, e stipulazione dei relativi contratti di servizio.				X	
Art. 9, c. 1, lett. l) LR 25/1998	Determinazione delle tariffe dei servizi aggiuntivi.				X	
Art. 9, c. 1, lett. n) LR 25/1998	Funzioni amministrative riguardanti il settore del trasporto lagunare (art. 7, c. 4, del D.Lgs. 422/1997).				X	
Art. 9, c. 2, lett. a) LR 25/1998	Funzioni amministrative riguardanti l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi (delega).				X	

⁵ Tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 9, c. 2, lett. b) LR 25/1998	Esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell' idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate (art. 5, ultimo comma, DPR 753/1980) (delega).			X		
Art. 9, c. 2, lett. c) LR 25/1998	Esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (delega).			X		
Artt. 7, c. 1, lett. l), 8, c. 2, lett. e), 9, c. 1, lett. b)e 22, cc. 1 e 2 LR 25/1998	Affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, di rispettiva competenza, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi di trasporto o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e statale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.	X	X	X		
Art. 22, c. 1 ter LR 25/1998	Svolgimento delle procedure concorsuali di competenza provinciale o comunale, nel caso in cui il comune o la provincia competente sia proprietario o partecipante ad un'impresa in possesso dei requisiti per partecipare alla gara. Previo accordo con l'ente competente, svolgimento delle procedure concorsuali anche per eventuali servizi aggiuntivi.	X				
Art. 30, c. 7, LR 25/1998	Sottoscrizione dei contratti di servizio di competenza per l'intero periodo di validità con assunzione delle relative obbligazioni per il medesimo periodo.	X	X	X		
Art. 33, c. 1, LR 25/1998	Vigilanza e controllo sulla rete di propria competenza.	X	X	X		
Art. 35, c. 2, LR 25/1998	Corresponsione agli enti affidanti (comuni e province) di contributi sulla spesa necessaria al ripristino del servizio in caso di interruzione dipendente da pubbliche calamità o comunque da cause di forza maggiore.	X				
Artt. 8, c. 2, lett. c), 9, c.1, lett.m), 24 c.1, 31 c. 1, 37 e 38, c. 1, LR 25/1998	Funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori, previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari, in ragione della competenza in materia di trasporto pubblico locale.	X	X	X		

Art. 24, c.2 LR 25/1998	Facoltà di revoca dell'affidamento del servizio, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete di servizi o di una parte di essa, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.	X	X	X	
Art. 37 bis, c. 9, LR 25/1998	Aggiornamento periodico dell'importo delle sanzioni a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale.	X			
Art. 37 bis, c. 11, LR 25/1998	Definizione annuale, in accordo col soggetto gestore dei servizi ferroviari di interesse regionale, di un piano di investimenti per l'impiego delle risorse del fondo alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate agli utenti trasgressori. Il fondo è destinato esclusivamente ad investimenti non previsti dal contratto stipulato tra Regione e soggetto gestore e funzionali al miglioramento della qualità del servizio offerto e del benessere degli utenti.	X			
Art. 41, c. 2 e 3 LR 25/1998	Rilascio dell'autorizzazione al personale dipendente degli enti affidatari dei servizi di trasporto pubblico all'accertamento e alla contestazione delle violazioni da parte degli utenti trasgressori. E' delegata la Provincia nel cui territorio rientra in parte prevalente l'unità di rete (delega). Rilascio agli agenti accertatori di apposito tesserino di riconoscimento per lo svolgimento delle funzioni loro affidate.		X		
Art. 43, c. 1, LR 25/1998	Organizzazione di un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse da utenti del trasporto pubblico locale.		X		
Art. 44, c. 1, LR 25/1998	Acquisizione, dagli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale, di informazioni sull'esercizio delle funzioni in materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui mezzi di trasporto.	X	X	X	
Art. 47, c. 1, LR 25/1998	Istituzione di un Fondo regionale trasporti, alimentato con le risorse finanziarie trasferite ai sensi degli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e con risorse regionali.	X			
Art. 48, c. 1, LR 25/1998	Vigilanza sulle attività delegate agli enti locali, con potere di nomina di un commissario ad acta. in caso di mancato svolgimento delle stesse attività o in caso di mancato rispetto di termini stabiliti dalla presente legge.	X			

(*) La presente legge regionale ha subito modifiche ed integrazioni per effetto delle seguenti leggi regionali, già contenute nelle schede:

- legge regionale 28 gennaio 2000, n.5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”;
- legge regionale 1 febbraio 2001, n.4 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"";
- legge regionale 9 febbraio 2001, n.5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”;
- legge regionale 6 aprile 2001, n. 8 “Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"";
- legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia”;
- legge regionale 26 novembre 2004, n. 24 “Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni”;
- legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 “Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni”;
- legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia”;
- legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”;
- legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”;
- legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”;
- legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"";
- legge regionale 2 dicembre 2010, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni”.

Riferimento legislativo regionale	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (*) ¹ Fonte statale: D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276	Attuale livello di allocazione			
		Regione	Provincia	Comune	CCMM CCIAA ed altri
Art. 2, c. 1, LR 3/2009	Funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.	X			
Art. 2, c. 2, lett. a) LR 3/2009	Individuazione e promozione degli strumenti idonei al raggiungimento della piena e buona occupazione, anche attraverso politiche del lavoro ed interventi di sostegno a favore di persone ed imprese, nonché per favorire lo sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro.	X			
Art. 10, cc. 1, 2 e 4, LR 3/2009	<p>Approvazione del programma regionale triennale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento, tenendo conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali e dalle Province nell'ambito dei programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale.</p> <p>Il programma contiene in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo; - la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare; - le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento; - i tempi di realizzazione degli interventi; - le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell'impatto degli interventi; - le modalità di integrazione tra politiche formative, dell'istruzione e del lavoro; - i accordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente; - le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all'integrazione tra politiche formative, dell'istruzione, dell'orientamento e del lavoro; 	X			

¹ La Regione ha approvato, in attuazione del D.Lgs. n. 469/1997 la legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" successivamente abrogata (ad eccezione dell'articolo 8) dall'articolo 64 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" che pertanto risulta la normativa attualmente vigente nella materia

	- le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale; - una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.							
Artt. 2, c. 2, lett. b) e 10, c. 6 e 7 LR 3/2009	Approvazione dei piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promozione delle azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale, sulla base degli indirizzi -che possono essere aggiornati annualmente- del programma triennale ² .	X						
Art. 2, c. 2, lett. c) LR 3/2009	Promozione e gestione dei processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo.	X						
Art. 2, c. 2, lett. d) LR 3/2009	Promozione e sostegno delle iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa delle strutture dell'orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché per la riqualificazione degli operatori.	X						
Art. 2, c. 2, lett. e) LR 3/2009	Funzioni delegate dallo Stato in materia di occupazione del mercato del lavoro (ai sensi del D. Lgs. 276/2003), salvo quelle espressamente attribuite alle Province.	X						
Art. 2, c. 2, lett. f) LR 3/2009	Promozione e coordinamento dell'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati.	X						
Art. 2, c. 2, lett. g) LR 3/2009	Definizione dei criteri per la collaborazione tra pubblico e privato.	X						
Art. 3, c. 1, LR 3/2009	Nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio					X		
Art. 3, c. 2, lett. a) LR 3/2009	Funzioni relative ai servizi per l'impiego, volti ad agevolare l'incontro fra la domanda ed offerta del lavoro (ai sensi del D.Lgs. 181/2000).						X	

² Detti progetti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, c. 2, della LR 3/2009, possono essere realizzati anche in collaborazione con gli operatori pubblici e privati accreditati e autorizzati, favorendo il metodo del lavoro in rete.

Art. 3, c. 2, lett. b) LR 3/2009	Funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili (ai sensi della L. 68/1999).				X		
Art. 3, c. 2, lett. c) LR 3/2009	Funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione.				X		
Art. 3, c. 2, lett. d) LR 3/2009	Funzioni di gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato.				X		
Art. 3, c. 2, lett. e) LR 3/2009	Funzioni di promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa.				X		
Art. 3, c. 2, lett. f) LR 3/2009	Funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché espressione del relativo parere all'Amministrazione statale competente.				X		
Art. 3, c. 2, lett. g) LR 3/2009	Promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia.				X		
Art. 3, c. 2, lett. h) LR 3/2009	Funzioni di gestione dell'elenco contenente il personale del pubblico impiego in disponibilità -secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro- ai fini della riqualificazione professionale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni (art. 34, comma 3, D.Lgs. 165/2001)				X		
Art. 3, c. 2, lett. i) LR 3/2009	Funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale.				X		
Art. 3, c. 3, LR 3/2009	Approvazione dei programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro. ³				X		

³ Le Commissioni provinciali per il lavoro svolgono funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali. La composizione della Commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali; vi partecipano rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e di un medico ispettore del lavoro, la Consigliera di parità e un operatore di servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS della Provincia. Presidente è il Presidente della Provincia.

Art. 3, c. 4, LR 3/2009	Assegnazione alle province, per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. 469/1997, nonché di ulteriori risorse regionali sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.	X			
Art. 4 LR 3/2009	Esercizio del potere sostitutivo, nei confronti delle province, mediante la nomina di un commissario ad acta, in caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni attribuite alle stesse, per salvaguardare rilevanti interessi regionali che potrebbero essere compromessi dall'inerzia o inadempimento provinciale. ⁴	X			
Art. 6, c. 1 e 2, LR 3/2009	Costituzione della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento ⁵	X			
Artt. 7 e 8, LR 3/2009	Costituzione del Comitato di coordinamento istituzionale al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro ⁶	X			

⁴ Il potere sostitutivo deve essere esercitato nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, assegnando all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza, e previa comunicazione al comitato di coordinamento istituzionale tra Regione, province ed enti locali.

⁵ La Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, ai sensi dell'art. 6 della LR 3/2009 è così composta:

- a) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle associazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismo, e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;
- c) un rappresentante delle libere professioni designato dall'associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;
- d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al D.Lgs. 198/2006;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla L. 68/1999.

⁶ Il comitato di coordinamento istituzionale, ai sensi dell'art. 7 della LR 3/2009 è così composto:

- a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
- b) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli assessori delegati;
- c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia o gli assessori delegati;

	<p>Il Comitato svolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzioni di proposta e di valutazione ed espressione di pareri sugli atti di iniziativa della Giunta regionale di programmazione e attribuzione di risorse comunque connessi al governo del mercato del lavoro e della formazione professionale e destinati a produrre effetti su tutto il territorio regionale; - funzioni di proposta per una efficace integrazione dei servizi al lavoro; - individuazione dei criteri relativi alla composizione delle commissioni provinciali, assicurando la rappresentanza istituzionale e sociale prevista per la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nonché di quelli relativi alle modalità di funzionamento. 					
Art. 9, c. 1, LR 3/2009	Istituzione delle commissioni provinciali per il lavoro sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di coordinamento istituzionale, per svolgere le funzioni di concertazione e di consultazione delle parti sociali. ⁷	X				
Art. 9, c. 1, LR 3/2009	Esercizio del potere sostitutivo, nei confronti delle province, in caso di mancata istituzione delle commissioni provinciali (trascorso un congruo termine e sentita la provincia inadempiente).	X				
Art. 11, c. 1, LR 3/2009	Promozione e realizzazione delle analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro, garantendone l'adeguata diffusione.	X				
Art. 11, c. 2, LR 3/2009	Definizione degli obiettivi e delle aree prioritarie del monitoraggio delle politiche del lavoro, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nonché realizzazione delle azioni di monitoraggio in coerenza con gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione (SEO).	X				
Art. 11, c. 4, LR 3/2009	Incentivazione dell'utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.	X				

d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCCEM

⁷ Si veda nota n. 2

Art. 11, c. 5, LR 3/2009	Collaborazione alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale, approvazione del masterplan dei servizi per il lavoro, indicando anche gli standard di funzionamento con riferimento a fasi temporali predeterminate.	X				
Art. 11, c. 6, LR 3/2009	Valutazione degli interventi di propria competenza e trasmissione alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno.	X				
Art. 8, LR 31/1998	Istituzione dell'Ente regionale Veneto Lavoro e approvazione: - del regolamento di organizzazione, con cui sono disciplinate la dotazione organica ed il funzionamento dell'ente; - del regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi.	X				
Art. 12, c. 1, 2, 5 e 6 LR 3/2009	Funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e con le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica. L'Osservatorio svolge un'attività volta a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare finalizzata a: a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici; b) monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali; c) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale; d) collaborare con l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro; e) promuovere ed effettuare indagini sui profili professionali e formativi, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali (organismi costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 276/2003); f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del piano annuale di attività di Veneto Lavoro; g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicazione in specifico rapporto				X Ven eto Lavo ro	

	<p>annuale.</p> <p>Su richiesta delle province e degli enti locali, l'Osservatorio svolge anche studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.⁸</p>					
Art. 12, c. 4, LR 3/2009	<p>Incentivazione della partecipazione all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati</p>	X				
Art. 12, c. 7, LR 3/2009	<p>Nomina del comitato tecnico scientifico per supportare l'attività dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.⁹</p>	X				
Art. 13, cc. 1, 2 e 4, LR 3/2009	<p>Coordinandosi con le province, in conformità alla programmazione ed agli indirizzi regionali, svolgimento delle seguenti funzioni:</p> <p>a) monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti;</p> <p>b) collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;</p> <p>c) supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche del lavoro ai sensi della presente legge;</p> <p>d) promozione della qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;</p> <p>e) informazione e divulgazione delle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), nonché dei risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, garantendo l'accesso universale gratuito;</p> <p>f) attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV);</p> <p>g) eventuali ulteriori attività attribuite dalla Regione.</p>					X Ven eto Lavo rio

⁸ Per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, l'Osservatorio effettua ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall'attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.

⁹ Il comitato tecnico scientifico, dura in carica 5 anni, ed è composto da sei membri, di cui: un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (art. 6) e un rappresentante della Regione

Art. 13, c. 3, LR 3/2009	Approvazione del piano annuale delle attività formulato da Veneto Lavoro, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale.	X				
Art. 13, c. 3, LR 3/2009	Approvazione di una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività predisposta da Veneto Lavoro.	X				
Art. 15, cc.1 e 2, LR 3/2009	Nomina del direttore di Veneto Lavoro scelto, previo specifico avviso da pubblicare nel Bur della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private. Determinazione degli elementi del contratto e del trattamento economico per l'incarico di direttore.	X				
Art. 15, c.4, LR 3/2009	Revoca dell'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi: a) sopravvenute cause di incompatibilità; b) gravi violazioni di norme di legge; c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali; d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente; e) mancata adozione dei provvedimenti di competenza, previa diffida.	X				
Art. 16, c.1, LR 3/2009	Nomina del presidente e dei membri del collegio dei revisori di Veneto Lavoro – che è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti- scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro (art. 1 del D.Lgs. 88/1992).	X				
Artt. 17, c.1 e 2, 19, c.1 LR 3/2009	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui principali atti di Veneto lavoro. Sono soggetti a controllo: - bilancio di previsione; - programma annuale di attività; - rendiconto generale annuale; - dotazione organica dell'Ente. Nell'ambito dei controlli sul rendiconto generale annuale viene verificata anche la conformità delle azioni dell'ente rispetto agli indirizzi espressi.	X				
Art. 18 LR 3/2009	Trasferimento a Veneto Lavoro di finanziamenti annuali, nonché di finanziamenti per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione. Assegnazione di beni e attrezzature necessarie all'esercizio delle funzioni da esercitare.	X				

Art. 20, c.1 e 3, LR 3/2009	Promozione di un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati (D.Lgs. 276/2003; art. 1, c. 31, L.247/2007). In particolare, il sistema regionale dei servizi provvede all'erogazione, dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, all'incontro fra domanda e offerta e all'attuazione degli interventi di politica del lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro.	X			
Art. 21, c. 1, LR 3/2009	Esercizio, attraverso i centri per l'impiego, delle seguenti funzioni ¹⁰ : a) attività di accoglienza e orientamento al lavoro; b) attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro; c) informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo; d) erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri; e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati; f) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro; g) funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale; h) l'assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo.		X		
Art. 21, c. 2, LR 3/2009	Funzioni relative: a) all'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione; b) al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro; c) al collocamento mirato dei lavoratori disabili; d) agli avviamenti a selezione effettuati tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego (art. 16, L. 67/1987).		X		
Art. 22, c. 1, LR 3/2009	Accesso alla formazione permanente e diritto all'orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l'aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all'autoimprenditorialità come strumento di occupazione.	X			

¹⁰ Secondo quanto previsto dall'art. 21 della LR 3/2009, le medesime funzioni possono essere esercitate, oltre che dai centri per l'impiego, anche da operatori pubblici o privati accreditati sul territorio regionale ed inseriti in un elenco regionale. Detti operatori operano nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.

Art. 22, c. 2, LR 3/2009	Integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.	X				
Art. 22, c. 3, LR 3/2009	Nell'ambito dell'orientamento, ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e formativa, sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati. Definizione degli standard minimi dei servizi di orientamento e delle figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale.	X				
Art. 22, c. 4, LR 3/2009	Attività di informazione orientativa verso le persone, promozione di attività di orientamento sul territorio e della collaborazione, in un sistema a rete, degli altri enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali.	X	X			
Art. 22, c. 4, LR 3/2009	Incentivazione dell'integrazione dei servizi e delle azioni in rete tra province, istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, enti locali e parti sociali.	X				
Art. 22, c. 5, LR 3/2009	Realizzazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale e in raccordo con i sistemi formativi, delle azioni di orientamento al lavoro, tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dagli osservatori regionali e provinciali sul mercato del lavoro e delle offerte di formazione continua.		X			
Art. 22, c. 6, LR 3/2009	Attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l'attività delle province.			X	X	
Art. 22, c. 7, LR 3/2009	Promozione di azioni coordinate di formazione e supporto degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale.	X				
Art. 23, c. 1, LR 3/2009	Rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale in ambito regionale. Istituzione dell'albo regionale degli operatori autorizzati, che operano esclusivamente nel territorio della Regione.	X				
Art. 23, c. 2, LR 3/2009	Disciplina dell'articolazione e della tenuta dell'albo regionale degli operatori autorizzati, delle modalità e delle procedure per l'iscrizione, dei requisiti per l'autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione (acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale).	X				

Art. 23, c. 3, LR 3/2009	Disciplina delle procedure di autorizzazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili dalla Strategia europea per l'occupazione.	X				
Art. 23, c. 5, LR 3/2009	Promozione, attraverso specifiche intese, di forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e di forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.	X	X			
Art. 24, c. 1, LR 3/2009	Definizione delle modalità e dei criteri di specifici regimi di autorizzazione (per soggetti giuridici costituiti nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro o per casi espressamente previsti dalla normativa regionale, ai sensi dell'art. 6, c. 2 e 3, D.Lgs. 276/2003), acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale.	X				
Art. 25, c. 1, 2 e 3 LR 3/2009	Istituzione (acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale), dell'elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato (art. 7 del D.Lgs. 276/2003, e art. 1, c. 31, della L. 247/2007). Individuazione, nel provvedimento istitutivo dell'elenco, dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle attività: <ul style="list-style-type: none"> - di orientamento al lavoro, - di incontro tra domanda e offerta di lavoro, - di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, - di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, - di promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, - di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, - di preselezione, - di supporto alla ricollocazione professionale, - di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro. 	X				
Art. 25, c. 2 e 3, LR 3/2009	Con lo stesso provvedimento di istituzione dell'elenco degli operatori accreditati sono disciplinate: <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di tenuta dell'elenco individuando anche la struttura regionale responsabile; b) le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento; c) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate; 	X				

	<p>d) le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;</p> <p>e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati e le province, nell'ambito degli indirizzi regionali;</p> <p>f) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;</p> <p>g) le modalità di interconnessione al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro.</p>				
Art. 26, c. 1, LR 3/2009	<p>Assegnazione agli operatori accreditati dello svolgimento di servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:</p> <p>a) economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;</p> <p>b) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;</p> <p>c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti.</p>	X	X		
Art. 26, c. 3, LR 3/2009	<p>Costituzione, al fine di favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati di agenzie sociali, con la partecipazione delle agenzie per il lavoro di somministrazione(di cui all'art. 13, c. 7, D.Lgs. 276/2003), previo il loro accreditamento.</p>		X		
Art. 26, c. 4, LR 3/2009	<p>Determinazione (acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale) dei criteri, delle condizioni e delle modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la costituzione di agenzie sociali, - per la stipula delle convenzioni previste con le agenzie per il lavoro di somministrazione, - per il monitoraggio sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse. 	X			
Art. 27, c. 1, LR 3/2009	<p>Incentivazione dello sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le altre Regioni e gli Stati, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la mobilità dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la reciproca collaborazione in materia di politiche del lavoro, la costituzione di reti internazionali tra i servizi per il lavoro.</p>	X			

Art. 28, c. 1, LR 3/2009	Realizzazione del nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato borsalavoroveneto (ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 276/2003), allo scopo di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro. ¹¹	X				
Art. 28, c. 4, LR 3/2009	Coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo di borsalavoroveneto (mediante apposita cabina di regia).	X				
Art. 28, c. 5, LR 3/2009	Gestione, per quanto di rispettiva competenza, di borsalavoroveneto.	X				X Ven eto Lavo ro
Art. 28, c. 6, LR 3/2009	Promozione e diffusione dell'utilizzo di borsalavoroveneto, anche attraverso la collaborazione delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati.	X				
Art. 28, c. 11, LR 3/2009	Progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione del sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.					X Ven eto Lavo ro
Art. 28, c. 12, LR 3/2009	Istituzione di un comitato strategico, per il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV, presieduto dal segretario regionale competente in materia di lavoro, cui partecipano rappresentanti di Veneto Lavoro e delle province.	X				
Art. 28, c. 13, LR 3/2009	Approvazione di una convenzione quadro che regola la gestione del SILV.	X				

¹¹ Borsalavoroveneto è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro ed assicura:

- a) la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;
- b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
- c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio;
- d) la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di verifica;
- e) la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di servizi per il lavoro;
- f) il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro.

Art. 28, c. 13, LR 3/2009	Stipulazione dell'accordo per la gestione del SILV.			X				X Ven eto Lavo ro
Art. 28, c. 14, LR 3/2009	Autorizzazione ad accedere al SILV agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso.	X						
Art. 29, c. 1, LR 3/2009	Coordinamento della rete dei Servizi europei dell'occupazione (EURES) - prevista dalla decisione n. 2003/8/CE della Commissione, del 23.12.2002 - per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, in ordine alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità.	X						
Art. 30, c. 1, LR 3/2009	Promozione degli interventi di politica del lavoro finalizzati a: a) incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne, dei giovani e dei soggetti svantaggiati; b) prevenire ed affrontare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata nonché favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro; c) sostenere il reddito di persone involontariamente prive di occupazione; d) sostenere la formazione continua dei lavoratori e il reinserimento nella vita attiva; e) promuovere la mobilità professionale; f) favorire l'invecchiamento attivo; g) sviluppare la qualità del lavoro; h) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura; i) sostenere e incentivare i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che sviluppino l'occupazione e/o migliorino le condizioni di lavoro.	X						
Art. 31, cc. 1 e 2, LR 3/2009	Istituzione del fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione e disciplina dei criteri di utilizzo del fondo stesso.	X						
Art. 31, c. 4, LR 3/2009	Adozione di atti di indirizzo applicativo delle norme relative alla decadenza dai trattamenti previdenziali (art. 1 quinquies del DL. 249/2004, convertito con L. 291/2004), al fine di garantire un'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale (acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale).	X						

Art. 32, c. 1 e 2, LR 3/2009	Esercizio, in accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della gestione delle procedure di accesso ai trattamenti in deroga finanziati dallo Stato con il ricorso aggiuntivo al fondo regionale (art. 31) e, in situazioni eccezionali, a fondi comunitari, effettuando il monitoraggio della spesa anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti previdenziali interessati.	X				
Art. 32, c. 3, LR 3/2009	Istituzione di un fondo di rotazione per le anticipazioni ai lavoratori, prioritariamente di piccole imprese, delle somme spettanti per i trattamenti di cassa integrazione, inclusa la cassa integrazione in deroga ed esclusa la cassa integrazione ordinaria.	X				
Art. 33, c. 1, LR 3/2009	Promozione, al fine di favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione, di azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione di carriera. Finanziamento, anche in concorso con lo Stato, di progetti finalizzati all'affermazione dei principi di parità nelle diverse articolazioni del mondo del lavoro.	X				
Art. 33, c. 3 e 4, LR 3/2009	Promozione e sostegno di progetti proposti da enti e organismi pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applicano o stipulano accordi contrattuali interconfederali, nazionali, territoriali e aziendali che prevedono azioni positive per la flessibilità degli orari di lavoro, al fine di conciliare tempi di lavoro e di cura, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro.	X				
Art. 33, c. 5 e 6, LR 3/2009	Realizzazione di progetti specifici per prevenire e rimuovere le cause di discriminazione di genere. Promozione e diffusione delle linee guida antidiscriminatorie tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella valutazione del personale, nei percorsi di carriera, nel lavoro a tempo parziale e nel salario per lavoro di uguale valore.	X				
Art. 33, c. 7, LR 3/2009	Promozione, anche mediante l'impiego di incentivi economici, dello sviluppo di servizi domiciliari, di asili aziendali, di strumenti di assistenza alla persona e alla famiglia, nonché ogni altra misura idonea a consentire, in particolare, alle donne la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.	X				
Art. 33, c. 8, LR 3/2009	Programmazione, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni del terzo settore, delle azioni e degli interventi per perseguire le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.	X				

Art. 34, c. 1, LR 3/2009	Promozione della realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo.	X				
Art. 34, c. 2, LR 3/2009	Esercizio delle funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili.		X			
Art. 35, c. 1, LR 3/2009	Riconoscimento del ruolo fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità occupazionali, nella formazione, nell'inserimento e nel mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l'effettività del diritto al lavoro.	X				
Art. 35, c. 2, LR 3/2009	Promozione di programmi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e monitoraggio, in accordo con le province, sui risultati raggiunti.	X				
Art. 36, c. 1 e 2, LR 3/2009	Sostegno allo sviluppo e al mantenimento dell'autoimprenditorialità anche mediante la concessione di contributi, finalizzati alla costituzione e acquisizione di una partecipazione in nuove imprese anche cooperative costituite da lavoratori di aziende o di settori in crisi aventi sede operativa sul territorio regionale.	X				
Art. 37, c. 1 e 3, LR 3/2009	Adozione di interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata per la gestione delle situazioni di crisi occupazionale, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati, sulla base dei criteri da definire previa acquisizione dei pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale. ¹²	X				
Art. 37, c. 2, LR 3/2009	Sostegno agli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro finalizzati alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali, aziendali e territoriali, individuando le risorse necessarie per il loro reimpiego. Incentivazione altresì del raccordo con i progetti per il rilascio o la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale dell'area o del settore interessato, eventualmente promossi da enti locali o da imprese e loro consorzi.	X				

¹² L'articolo 37, comma 3, prevede che la Giunta regionale può affidare alle province la gestione di risorse per interventi in ambito provinciale.

Art. 38 LR 3/2009	Disciplina dei criteri per l'apertura e la gestione di cantieri scuola-lavoro per l'impiego temporaneo e straordinario delle persone prive di occupazione nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale.	X				
Art. 39 LR 3/2009	Adozione (acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale), degli indirizzi organizzativi e applicativi in materia di servizi per il lavoro.	X				
Art. 40, c. 1, LR 3/2009	Approvazione (acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale), di un provvedimento contenente le modalità per l'assunzione tramite selezione da parte delle amministrazioni pubbliche (diverse da quelle statali e dagli enti pubblici nazionali), di lavoratori con qualifica e profili per i quali è richiesto come requisito solo la scuola dell'obbligo.	X				
Art. 41, c. 1 e 4, LR 3/2009	Adozione, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale, di disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento. ^{13 14}	X				
Art. 42, c. 1 LR 3/2009 ¹⁵	Promozione del contratto di apprendistato, quel forma di inserimento ad alta valenza formativa nelle tre tipologie previste dal D.Lgs. 276/2003:	X				

¹³ Tali disposizioni definiscono:

- a) i limiti numerici dei tirocini;
- b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
- c) la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi, estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità;
- d) caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;
- e) criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;
- f) modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.

¹⁴ L'art. 11 del DL 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, ha stabilito che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. La norma ha stabilito altresì, fatta eccezione per i disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, il limite temporale di durata massima di sei mesi, proroghe incluse, per i tirocini formativi e di orientamento non curricolare (espressione che sta ad indicare le esperienze formative di orientamento professionale che non conferiscono al completamento alcun credito formativo universitario al partecipante) e dispone inoltre che detti tirocini possano essere promossi solo a favore di neodiplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. Il secondo comma stabilisce che, in assenza di disposizioni regionali che disciplinino la materia, si applica l'articolo 18 della L. 196/1997, che stabilisce i principi generali in materia di tirocini formativi e che demanda ad un regolamento statale (il D.M. 25 marzo 1998, n. 142) la disciplina attuativa di detti principi generali in relazione a tali iniziative formative.

	<p>a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;</p> <p>b) apprendistato professionalizzante;</p> <p>c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.</p>					
Art. 42, c. 2, LR 3/2009 ¹⁶	<p>Definizione, nel rispetto della normativa statale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché nel rispetto della contrattazione collettiva:</p> <p>a) dei profili formativi del contratto di apprendistato, di intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;</p> <p>b) del modello regionale del piano formativo individuale quale documento allegato al contratto di apprendistato che costituisce parte integrante, sentito il parere le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello regionale e tenuto conto dei principi e delle linee guida stabilite dal coordinamento delle regioni;</p> <p>c) dei criteri per la determinazione della capacità formativa dell'impresa, di intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.</p>	X				
Art. 42, c. 3, LR 3/2009 ¹⁷	<p>Programmazione, promozione e monitoraggio della formazione per apprendisti garantendo la qualità della formazione e l'ampiezza dell'offerta formativa: e in particolare:</p> <p>a) determinazione dei criteri e delle modalità delle attività formative rivolte agli apprendisti e ai tutor aziendali, nonché delle competenze degli stessi;</p> <p>b) disciplina del riconoscimento e della certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli maturati mediante il contratto di apprendistato, sulla base di standard comuni definiti tra Stato e Regioni.</p>	X				
Art. 42, c. 4, LR 3/2009 ¹⁸	Promozione delle iniziative volte a favorire la qualificazione della capacità formativa delle imprese, anche al fine di garantire la formazione obbligatoria a tutti gli apprendisti.	X				

¹⁵ Il D.Lgs. 167/2011 (*Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247*) ha ridisciplinato il contratto di apprendistato, abrogando le disposizioni sul contratto di apprendistato del D.Lgs. 267/2003. Anche la normativa regionale dovrà pertanto essere adeguata alle nuove disposizioni di legge statale.

¹⁶ Si veda la nota n. 15

¹⁷ Si veda la nota n. 15

¹⁸ Si veda la nota n. 15

Art. 44, c. 1 e 2, LR 3/2009 ¹⁹	Definizione dei profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e acquisito il parere delle parti sociali rappresentate nella commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali. Promozione dei percorsi di integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale.	X				
Art. 45, c. 1, LR 3/2009 ²⁰	Definizione, d'intesa con la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, della regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, anche per quanto attiene l'articolazione e le modalità di erogazione della formazione.	X				
Art. 46, c. 1 e 3, LR 3/2009 ²¹	Sostegno, nel perseguimento delle finalità di raccordo tra scuola, università e lavoro, dell'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; nonché promozione di sperimentazioni da attuarsi con università, istituti scolastici, organismi di formazione accreditati o altre istituzioni di alta formazione e con le organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.	X				
Art. 46, c. 2, LR 3/2009 ²²	Disciplina, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le università e le altre istituzioni formative, dei profili formativi e della durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.	X				
Art. 47, c. 2, LR 3/2009	Consultazioni periodiche con le parti sociali, che hanno costituito i fondi interprofessionali per la formazione continua, al fine di una programmazione sinergica delle rispettive attività.	X				
Art. 48, c. 1, LR 3/2009	Promozione della definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, la certificazione delle competenze e per la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino, tenuto conto di quanto previsto nella decisione n. 2241/2004/CE ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).	X				
Art. 48, c. 3, LR 3/2009	Promozione, sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale, del reciproco riconoscimento dei crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione e formazione professionale nonché all'interno di ciascun sistema.	X				

¹⁹ Si veda la nota n. 15

²⁰ Si veda la nota n. 15

²¹ Si veda la nota n. 15

²² Si veda la nota n. 15

Art. 49, c. 1, LR 3/2009	Istituzione del libretto formativo del cittadino (di cui all'art. 2, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 276/2003) nel rispetto delle linee operative acquisite nelle sedi di concertazione istituzionale Stato-Regioni.	X				
Art. 49, c. 2, LR 3/2009	Definizione dei requisiti per l'individuazione di altri soggetti, oltre agli enti di formazione accreditati, ai quali, anche in via sperimentale, può essere affidata l'attività di assistenza nella compilazione ed aggiornamento del libretto formativo; nonché determinazione delle idonee misure di controllo volte a garantire la effettiva capacità e competenza a svolgere il servizio.	X				
Art. 50, c. 1, LR 3/2009	Esercizio dell'attività di valutazione e controllo strategico sul sistema della formazione professionale al fine di supportare l'attività di programmazione e di indirizzo politico amministrativo. ²³	X				
Art. 54, c. 1, LR 3/2009	Promozione di intese, con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, al fine della verifica e del controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in materia di lavoro, contribuendo al rafforzamento delle attività ispettive anche attraverso l'ottimale circolazione dei dati e delle informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di irregolarità.	X				
Art. 55, c. 1 e 3, LR 3/2009	Progettazione, promozione e sostegno delle azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare attraverso azioni rivolte a: a) concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e di applicare i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali; b) promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso; c) sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità; d) facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare; e) diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa; f) promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera e	X				

²³ A tal fine è istituita, presso il Consiglio regionale la struttura regionale per l'attività di valutazione e controllo strategico sul sistema della formazione professionale, che opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.

	di incontro fra domanda ed offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare; g) promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.					
Art. 55, c. 2, LR 3/2009	Promozione della stipulazione di protocolli d'intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare e con i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), nonché attività per favorire l'attuazione delle disposizioni in materia, in particolare per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva e l'applicazione degli indici di congruità negli appalti e subappalti. Promozione, altresì di protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigil	X				
Art. 56, c. 1, LR 3/2009	Promozione e valorizzazione della sicurezza sul luogo di lavoro, quale diritto-dovere fondamentale del lavoratore, nonché realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle qualità della vita lavorativa.	X				
Art. 56, c. 2, LR 3/2009	Indirizzo e coordinamento delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso: a) la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; b) la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori; c) la diffusione della cultura, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; d) il supporto ai datori di lavoro per l'incentivazione di attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di buone pratiche sul territorio regionale.	X				
Art. 56, c. 3, LR 3/2009	Coordinamento delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, secondo le rispettive competenze, d'intesa con le parti sociali, attraverso: a) adozione di accordi, anche con gli organismi bilaterali, per l'attivazione di unità formative appositamente dedicate alla tematica della salute, dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro; b) sostegno di azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali; c) sostegno di azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici; d) coordinamento di diversi soggetti pubblici che operano nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro; e) attivazione di campagne informative e organizzazione di interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.	X	X			

Art. 56, c. 4, LR 3/2009	Sostegno per la realizzazione di studi e ricerche volti ad individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale; nonché a monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l'elaborazione di un rapporto annuale.	X				
Art. 56, c. 5, LR 3/2009	Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	X				
Art. 57, cc. 1 e 2, LR 3/2009	Promozione e sostegno dell'inserimento al lavoro del coniuge o del convivente, residenti in Veneto, dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro.	X				
Art. 58, LR 3/2009	Promozione della diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità ed il territorio ove le imprese operano.	X				
Art. 59, c. 1, LR 3/2009	Promozione e sostegno degli interventi finalizzati al perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche attraverso: a) azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e formazione della responsabilità sociale delle imprese; b) azioni di ricerca volte all'individuazione di buone prassi nelle esperienze realizzate; c) sperimentazioni di nuove linee di lavoro per valorizzare le imprese nei rapporti con la società civile; d) definizione e valorizzazione di procedure, strumenti e metodologie, che permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese anche con sedi all'estero e nei rapporti con i fornitori.	X				
Art. 59, cc. 2 e 3, LR 3/2009	Promozione di attività finalizzate a prevenire la diffusione di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento dell'ambiente, attraverso la stipulazione di intese e l'attivazione di sperimentazioni con le province, i comuni, gli enti bilaterali, le parti sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la tutela dell'ambiente, gli ordini ed i collegi professionali, gli organismi di ricerca e ogni altro ente pubblico e privato.	X				

Art. 62, cc. 1, 2 e 4 LR 3/2009	Definizione delle modalità e della procedura per l'esercizio del diritto di interpellato attraverso il quale le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare quesiti sull'applicazione della normativa in materia di lavoro, al fine di assicurare un'interpretazione uniforme su tutto il territorio regionale.	X				
---------------------------------	--	---	--	--	--	--

(*) La presente legge regionale ha subito modifiche ed integrazioni per effetto della seguente legge regionale, già contenute nelle schede:

- legge regionale 30 settembre 2011, n. 20 "Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro""

Riferimento legislativo regionale	Attuale livello di allocazione				
	Regione	Provincia	Comune	CCM M	CCIAA ed altri
<p align="center">DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (*)¹</p> <p>Fonte statale: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</p>					
Art. 1, c. 1, 2 e 3 LR 15/2004	Programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva in ambito regionale, anche al fine: <ul style="list-style-type: none"> - di favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche per salvaguardare i livelli occupazionali; - di rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale, anche per una riqualificazione del tessuto urbano; - di garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale; - regolare la presenza e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita, assicurando le compatibilità ambientali e l'equilibrio con le altre tipologie distributive; - valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, infrastrutturali e della mobilità, dei flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore. 	X			
Art. 1, c. 4 LR 15/2004	Verifica dei livelli occupazionali, in relazione alla programmazione regionale in materia di commercio, coinvolgendo, in sede di concertazione, le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.	X			
Art. 2, c. 1, LR 15/2004	Adozione di politiche attive a favore del commercio, con l'utilizzo di risorse proprie, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari.	X			
Art. 2, c. 2, LR 15/2004	Interventi volti al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:	X			

¹ La Regione ha approvato, in attuazione del D.Lgs n. 114/1998, la legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", successivamente abrogata dall'articolo 39 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" che pertanto risulta la normativa attualmente vigente nella materia.

	<p>a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;</p> <p>b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;</p> <p>c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;</p> <p>d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;</p> <p>e) realizzare un qualificato livello di animazione economico, sociale, culturale.</p>					
Artt. 3, c. 1 e 4, c. 1 LR 15/2004	<p>Istituzione dell'Osservatorio regionale per il commercio² allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della legge, rilevando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, per ambiti territoriali di programmazione regionale, per provincia e nel Veneto; - l'efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori; - i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica; - ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale. 	X				
Art. 3, c. 3 LR 15/2004	<p>Individuazione dei componenti del comitato consultivo dell'Osservatorio e delle funzioni esercitate, nonché delle forme di partecipazione alle funzioni dell'Osservatorio dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio, delle organizzazioni rappresentative le imprese esercenti l'attività di commercio ed i lavoratori.</p>	X				
Art. 3, c. 4, LR 15/2004	<p>Individuazione dei componenti del comitato tecnico scientifico e delle funzioni esercitate, delle modalità per la realizzazione di una rete informatica tra Regione, province, camere di commercio e comuni, per la ottimale gestione dei flussi informativi, nonché delle modalità di coordinamento tecnico per le rilevazioni dei dati su base provinciale.</p>	X				
Art. 4, c. 2, LR 15/2004	<p>Raccolta, organizzazione e messa a disposizione, ai fini del monitoraggio, della provincia, dell'osservatorio regionale e delle camere di commercio di dati della propria rete distributiva, e della relativa documentazione di carattere urbanistico.</p>				X	
Art. 4, c. 3, LR 15/2004	<p>Erogazione di finanziamenti ai comuni con meno di 5.000 abitanti che in forma associata intendono dotarsi di sistemi informativi idonei a garantire il monitoraggio della rete distributiva.</p>	X				

² L'Osservatorio regionale per il commercio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico scientifico.

Art. 4, c. 4, LR 15/2004	Collaborazione con l'osservatorio regionale nell'espletamento dell'azione di monitoraggio					X Cam ere di Com merc io
Art. 4, c. 6, LR 15/2004	Individuazione delle forme di coordinamento con gli osservatori delle altre regioni e con altre forme di coordinamento promosse a livello nazionale	X				
Art. 5, c. 1 LR 15/2004	Definizione degli indirizzi generali relativi all'insediamento delle attività commerciali, con riferimento ai seguenti ambiti di programmazione regionale: <ul style="list-style-type: none"> - aree sovracomunali o provinciali configurabili come unico bacino di utenza; - centri storici; - centri di minore consistenza demografica (comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3000 abitanti, individuati all'interno delle aree sovra comunali); - aree a vocazione turistica. 	X				
Art. 5, c. 2 LR 15/2004	Individuazione nel Piano territoriale di coordinamento provinciale delle aree sovracomunali o provinciali configurabili come unico bacino di utenza. ³		X			
Art. 6, c. 1, LR 15/2004	Aggiornamento della programmazione commerciale ogni tre anni, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio fornite dall'Osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.	X				
Art. 6, c. 3, LR 15/2004	Adeguamento della programmazione commerciale per le medie strutture di vendita, nel rispetto del rapporto tra densità di medio-grandi strutture di vendita e d'esercizi di vicinato fissato dalla Regione.			X		X Unio ni di Com uni
Art. 36 LR 15/2004	In caso di inerzia dei Comuni (o delle Unioni di Comuni, ove costituite), esercizio del potere sostitutivo (previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine), mediante l'adozione di disposizioni che restano in vigore fino all'emanazione di specifiche norme comunali.	X				

³ In fase di prima applicazione della legge i comuni appartenenti alle aree sovra comunali sono stati riportati negli allegati A e B alla LR n. 15/2004.

Art. 7, c. 9 LR 15/2004	Quantificazione, nell'ambito della programmazione regionale, degli obiettivi di sviluppo per ciascun settore merceologico: - alimentare; - non alimentare generico; - misto. La quantificazione non riguarda invece il settore del non alimentare a grande fabbisogno di superficie (per cui devono comunque essere rispettati i limite dimensionali fissati dalla legge).	X				
Art. 10, c. 4 bis, LR 15/2004	Autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonché per l'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi.		X			
Art. 10, c. 4 ter, LR 15/2004	Autorizzazione per il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all'interno del parco commerciale, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi.		X			
Art. 10, c.4sexies, LR 15/2004	Trasmissione alla Provincia e alla Regione di copia dell'autorizzazione amministrativa, nonché di copia della presa d'atto relativa alla riduzione della superficie del parco.		X			
Art. 10, c. 5, LR 15/2004	Verifica in ordine alle denunce di inizio di attività per il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale		X			
Art. 10, c. 6, LR 15/2004	Definizione dei criteri per l'individuazione dei parchi commerciali, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali..	X				
Art. 10, c. 7, LR 15/2004	Approvazione di un provvedimento ricognitivo volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale ed invio di copia del provvedimento alla provincia di appartenenza e alla regione.		X			
Art. 13, c. 1, LR 15/2004	Verifica in ordine alle denunce di inizio attività per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato, ove non inseriti in parchi commerciali.		X			

Art. 14, cc. 1, 2, LR 15/2004	Approvazione, sentite le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori e le associazioni dei lavoratori del commercio, di un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali con riferimento alle medie strutture di vendita, e relativa comunicazione alla Provincia e alla Regione.			X	X Unio ni di Com uni
Art. 14, c. 1, lett. h) LR 15/2004	Approvazione del provvedimento di determinazione del rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato che non può essere superato.	X			
Art. 36 LR 15/2004	In caso di inerzia dei Comuni (o delle Unioni di Comuni, ove costituite), esercizio del potere sostitutivo (previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine), mediante l'adozione di disposizioni che restano in vigore fino all'emanazione di specifiche norme comunali	X			
Art. 14, c. 5, LR 15/2004	Adozione delle norme procedurali concernenti le domande relative alle medie strutture e definizione dei termini entro i quali valutare la priorità delle stesse.			X	X Unio ni di Com uni
Art. 14, c. 6, LR 15/2004	Autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture, nel rispetto della programmazione regionale e dei criteri assunti dalla stessa Amministrazione comunale			X	
Art. 14, c. 8 e 9, LR 15/2004	Autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo, in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni: - che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico in forma continuativa da almeno tre anni; - che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite dimensionale fissato dalla legge per le medie strutture di vendita; - che vi sia l'impegno del richiedente all'impiego del personale dei preesistenti esercizi. Contestuale revoca dei titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.			X	
Art. 14, c. 11, LR 15/2004	Verifica in ordine alle denunce di inizio attività per il subentro in una media struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte.			X	

Art. 15, c. 1, LR 15/2004	Autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento nonché il mutamento dei settori merceologici delle grandi strutture di vendita			X	
Art. 15, c. 4 LR 15/2004	Autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo, in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni: - che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico in forma continuativa da almeno tre anni; - che vi sia l'impegno del richiedente all'impiego del personale dei preesistenti esercizi - che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita.			X	
Art. 15, c. 5, LR 15/2004	Pubblicazione dei dati aggiornati relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture di vendita.	X			
Art. 15, c. 7, LR 15/2004	Verifica in ordine alle denunce di inizio attività per il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte.			X	
Art. 16, c. 1, LR 15/2004	Definizione delle zone destinate a parcheggio in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge regionale. ⁴			X	
Art. 17 LR 15/2004	Localizzazione delle medie strutture di vendita, nel rispetto dei criteri urbanistici fissati dalla legge regionale			X	
Art. 18, c. 2, LR 15/2004	Localizzazione delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali, nel rispetto dei criteri urbanistici fissati dalla legge regionale (la localizzazione costituisce il presupposto urbanistico per il rilascio dell'autorizzazione commerciale alla nuova apertura, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita o dei parchi commerciali)			X	

⁴ Per i Comuni obbligati alla redazione del Piano del traffico (Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o con popolazione anche inferiore, ma interessati da una particolare affluenza turistica, da elevati fenomeni di pendolarismo, o da rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale) la localizzazione delle zone di parcheggio deve essere coordinata con tale strumento.

Art. 18, c. 5, LR 15/2004	Definizione della quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dismesse.			X	
Art. 19, c. 5, LR 15/2004	Approvazione, nella conferenza di servizi, dei progetti a corredo delle domande per grandi strutture di vendita o parchi commerciali, di propria competenza.	X	X	X	
Art. 19, c. 6, LR 15/2004	Definizione, per le grandi strutture di vendita o per i parchi commerciali, delle prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine alla viabilità e al traffico con riferimento ai progetti a corredo delle domande per grandi strutture o parchi commerciali.	X			
Art. 20, c. 1, LR 15/2004	Indizione, in coordinamento con la Regione e la provincia, della conferenza di servizi ⁵ per il rilascio dell'autorizzazione riferita a grandi strutture di vendita o parchi commerciali per: <ul style="list-style-type: none"> - l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita o parco commerciale; - l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita; - il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita o parco commerciale; - ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento alla ripartizione interna, che interessi oltre il 20 % della superficie complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori merceologici alle modifiche delle prescrizioni o ad ogni altra modifica sostanziale. 			X	
Art. 20, c. 3, LR 15/2004	Adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione nelle ipotesi di mancata disponibilità di superficie e di mancata presentazione contestuale a comune, provincia e Regione, nonché nell'ipotesi di presa d'atto della rinuncia del richiedente e relativa comunicazione all'interessato, alla Regione e alla provincia. ⁶			X	

⁵ La conferenza di servizi è composta dai rappresentanti del comune competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero della struttura associativa di enti locali, della provincia e della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano altresì, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative in ambito provinciale. In caso di istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita o parchi commerciali da ubicarsi sul territorio di più comuni, alla conferenza di servizi partecipa un solo soggetto in rappresentanza dei comuni interessati. La stessa disposizione si applica nel caso in cui siano interessate più province o strutture associative di enti locali.

⁶ Nell'ipotesi di mancata disponibilità di superficie il comune o le strutture associative di enti locali, adottano il provvedimento di diniego dopo aver verificato presso la Regione che non vi son procedimenti di autorizzazione o di revoca dell'autorizzazione pendenti per l'area commerciale di appartenenza. In caso contrario, in presenza di procedimenti di autorizzazione o revoca, spetta alla conferenza di servizi l'adozione del provvedimento di diniego.

Art. 20, c. 7, LR 15/2004	Fissazione di ulteriori criteri e modalità di presenza dei soggetti a partecipazione facoltativa alla conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita o parchi commerciali.	X			
Art. 20, c. 10, LR 15/2004	Disciplina delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ed in particolare: a) definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della conferenza di servizi; b) individuazione dell'ulteriore documentazione da allegare nel rispetto dei principi in materia di autocertificazione previsti dalla normativa statale; c) previsione delle modalità di esercizio del diritto di accesso.	X			
Artt. 20, c. 1, 21, c.3 e 22, c. 2	Rilascio dell'autorizzazione a vendere riferita a grandi strutture di vendita e parchi commerciali in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi. ⁷ Revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni della deliberazione della conferenza di servizi.				
Art. 21, c. 1, LR 15/2004	Approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione per le grandi strutture di vendita.	X			
Art. 23, c. 1, LR. 15/2004	Adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza dall'autorizzazione e relativa trasmissione all'interessato, alla provincia ed alla Regione in caso di mancata accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nella deliberazione della conferenza di servizi (entro 40 giorni dal ricevimento della stessa).			X	
Art. 23, c. 2, LR. 15/2004	Concessione di una sola proroga (fino ad un massimo di un anno oltre il termine originario di 24 mesi) per l'attivazione di almeno 2/3 della superficie assentita in sede di conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita o per i parchi commerciali, nei casi di comprovata necessità per ritardi non imputabili al richiedente.			X	
Art. 23, c. 3, LR. 15/2004	Sospensione del termine per l'attivazione, su motivata richiesta dell'interessato, in pendenza di un procedimento giurisdizionale instaurato con istanza cautelare.			X	
Art. 23, c. 4, LR. 15/2004	Revoca per la parte non attivata, in caso di attivazione di superficie di vendita in misura inferiore a 2/3 o in caso di diminuzione della superficie di vendita superiore ad 1/3 rispetto a quella autorizzata, per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi; nonché revoca dell'autorizzazione in caso di sospensione			X	

⁷ In caso di centri o parchi commerciali, il comune rilascia, su richiesta degli interessati, tante autorizzazioni quante sono gli esercizi commerciali previsti nella deliberazione della conferenza di servizi.

	dell'attività per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, relativa all'attività sospesa.						
Art. 24, c. 1, LR 15/2004	Definizione delle modalità e dei criteri per gli esercizi polifunzionali.	X					
Art. 24, c. 2, LR 15/2004	Rilascio delle autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale, nei centri a minore consistenza demografica.		X			X	
Art. 24, c. 3, LR 15/2004	Promozione del convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private per garantire gli orari di apertura degli esercizi polifunzionali.	X					
Art. 24, c.4, LR 15/2004	Concessione a titolo gratuito dell'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali, nei centri a minore consistenza demografica.					X	
Art. 24, c. 6, LR 15/2004	Definizione della quota del contributo del costo di costruzione al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri a minore consistenza demografica. Gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale possono essere ridotti al 50%.					X	
Art. 25, c. 1, LR 15/2004	Promozione dell'insediamento e del ripristino di attività commerciali nei centri di minore consistenza demografica.	X					
Art. 25, c. 2, LR 15/2004	Promozione di corsi di riqualificazione o di formazione professionale per i soggetti titolari che intendono attivare esercizi polifunzionali anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica (C.A.T.).	X					
Art. 26, c. 1, e 27, c. 1 LR 15/2004	Adeguamento degli strumenti urbanistici generali a specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle imprese commerciali, allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico. Determinazione di quali edifici possano essere destinati ad attività commerciale, escludendo ogni contrasto con la tutela dei valori storici, artistici e ambientali.					X	
Art. 27, c. 2, LR 15/2004	Inserimento, nelle norme tecniche di attuazione, di specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico, in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti.					X	

Art. 27, c. 3, LR 15/2004	Riduzione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del cinquanta per cento, per incentivare gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area di centro storico.			X		
Art. 27, c. 4, LR 15/2004	Definizione della quota del contributo del costo di costruzione.			X		
Art. 28 c. 1, LR 15/2004	Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, autorizzazione alla realizzazione di centri commerciali, anche in deroga ai limiti di superficie fissati dalla legge regionale, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo dei centri storici, mediante utilizzo di immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio, con superficie di vendita non superiore a mq. 4.000 e con almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi con superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.			X		
Art. 29, c. 1, LR 15/2004	Promozione della formazione professionale sia degli operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.		X			
Art. 29, c. 2, LR 15/2004	Definizione, sentite le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, delle modalità organizzative, della durata e dei contenuti standard delle azioni formative.		X			
Art. 30, c. 1, LR 15/2004	Riconoscimento di corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.		X			
Art. 31, c. 1, LR 15/2004	Promozione, riconoscimento ed approvazione delle attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore.		X			
Art. 32, cc. 1 e 3, LR 15/2004	Promozione dell'assistenza tecnica alle imprese quale strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo; l'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.		X			

Art. 33, c. 1, LR 15/2004	Tenuta dell'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.	X					
Art. 33, c. 2, LR 15/2004	Approvazione del bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nell'albo regionale dei centri specializzati.	X					
Art. 33, c. 4, LR 15/2004	Autorizzazione delle strutture selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e accertamento sul mantenimento dei requisiti richiesti.	X					
Art. 34, LR 15/2004	Disciplina, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori le organizzazioni delle imprese del commercio, delle modalità di svolgimento, della pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, nonché dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.	X					
Art. 35, c. 1, LR 15/2004	Disposizione di una superficie aggiuntiva pari al 20 per cento di quella complessivamente autorizzabile in base agli obiettivi di sviluppo nel caso di particolari progetti finalizzati allo sviluppo commerciale e territoriale oggetto di accordi di programma. Detti progetti devono riguardare domande di apertura relative ad iniziative commerciali del settore non alimentare, idonee a contribuire allo sviluppo delle attività produttive, aventi un bacino di utenza a carattere sovraprovinciale o sovra provinciale e che prevedano opere infrastrutturali atte ad assicurare il miglioramento dell'assetto viario esistente.	X					
Art. 40, c. 1, LR 15/2004	Irrogazione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva.					X	
Art. 40, c. 2, LR 15/2004	Provvedimento di chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva.					X	

(*) La presente legge ha subito modifiche ed integrazioni per effetto delle seguenti leggi regionali, già contenute nelle schede:

- legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo)
- legge regionale 2 dicembre 2005, n. 22 (Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali), abrogata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 (Ulteriori disposizioni in materia di riordino e regolamenti regionali)
- legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria)
- legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

Assessorato regionale al bilancio e agli enti locali
Roberto Ciambetti

Segreteria generale della programmazione
Tiziano Baggio

Direzione riforme istituzionali e processi di delega
Maria Antonietta Greco

telefono 041-2795738 fax 041-2795710
riforme.istituzionali@regione.veneto.it
<http://www.regione.veneto.it/federalismo>

Alla realizzazione del Documento hanno collaborato Anna Gamba, Cristina Marchesi, Marta Mattiuzzi, Federica Mondadori, Stefano Osele, Paola Patron nonché Serena Chiggio e Monica Marin.